



COMUNE DI CANOSSA

(Provincia di Reggio Emilia)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 19/05/2014

INDICE

Articolo 1 – *OGGETTO*

Articolo 2 – *SOGGETTI PASSIVI*

Articolo 3 – *ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE*

Articolo 4 – *DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA*

Articolo 5 – *DETRAZIONI*

Articolo 6 – *VERSAMENTI*

Articolo 7 – *ATTIVITÀ DI CONTROLLO*

Articolo 8 – *RISCOSSIONE COATTIVA*

Articolo 9 – *RIMBORSI E COMPENSAZIONE*

Articolo 10 – *FUNZIONARIO RESPONSABILE*

Articolo 11 – *ENTRATA IN VIGORE*

Articolo 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alla componente relativa al Tributo sui servizi indivisibili (TASI).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 – SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ed aree fabbricabili, come definiti ai fini dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1, comma 671, della Legge 27/12/2013 n. 147, nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.
3. Qualora l'immobile sia detenuto o occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono assoggettati ad un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
4. La TASI è dovuta dal detentore nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale, qualora ne ricorrano le condizioni. La restante parte del tributo, compresa tra il 70 e il 90 per cento, è a carico del possessore, cui compete nella stessa misura la detrazione qualora l'immobile si configuri come sua abitazione principale. La percentuale di ripartizione del tributo tra occupante e possessore, è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote.
5. Qualora l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale solamente da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU, TASI) dovuti sul medesimo immobile sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

Articolo 3 – ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Ai fini della TASI si intende per "abitazione principale" l'unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Si considerano inoltre adibite ad abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. In caso di contitolarità del possesso, il tributo è dovuto da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l'applicazione della detrazione eventualmente spettante

per abitazione principale opera in ragione delle quote di possesso. Nel caso in cui il coniuge non assegnatario sia titolare di diritto reale su altro immobile destinato a propria abitazione principale situato nel Comune di Canossa, questi può considerare abitazione principale esclusivamente quest'ultimo immobile. Nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, si applica il criterio illustrato nel precedente art. 2, comma 4;

- c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia. Per tale immobile non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
3. Si considerano "pertinenze dell'abitazione principale" esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Articolo 4 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

- 1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- 2. Le aliquote vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- 3. L'aliquota può essere ridotta fino all'azzeramento con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Articolo 5 - DETRAZIONI

- 1. Con la deliberazione di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni a favore dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.
- 2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- 3. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Articolo 6 - VERSAMENTI

- 1. Il versamento della TASI viene effettuato dai contribuenti in autoliquidazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24),

o tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17.

2. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, può inviare modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che qualora il Comune non provveda in tal senso, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto in autoliquidazione.
3. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
4. Il versamento si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno.
5. Il pagamento si effettua con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto sia inferiore ad euro 2,50 di tributo annuo.

Articolo 7 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 147 del 27/12/2013, dalla legge n. 296 del 27/12/2006 e dall'art. 10 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 22/03/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo di cui ai commi 2 e 3 del precitato articolo 10 del Regolamento generale, si tiene conto anche degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.
3. L'attività di controllo relativa alla TASI viene incentivata ai sensi dell'art. 10 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Articolo 8 - RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 9 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Per il rimborso dell'imposta si applicano le norme stabilite dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
2. Su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

Articolo 10 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 11 - ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.